



A cura del **Dott. Alessandro Londi**



ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE

Cos'è il RAS?

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021, il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" del CONI.

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RAS?

Nel Registro sono iscritte tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), con o senza personalità giuridica e le società sportive dilettantistiche (SSD), in forma di società di capitali/cooperative:

- costituite ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002 nonché ai sensi del Capo I, Titolo II, del D.lgs. 36/2021;
- già riconosciute ai fini sportivi dalla Federazione sportiva nazionale ("FSN"), dalla Disciplina sportiva associata ("DSA") o dall'Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021;
- che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 potranno iscriversi al RAS anche gli **Enti del Terzo Settore** che svolgono come attività di interesse generale, quella sportiva dilettantistica.

ISCRIZIONE AL RAS?

L'art. 10, I e II comma, del D.lgs. 36:

“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE

FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI

- **Il CONI era l'unico organismo certificatore** dell'effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD (art. 7, D.L. 136/2004 **abrogato a far data dal 31/08/2022**);
- Con delibera 1574 del 18/07/2017 è stato adottato il regolamento di attuazione del Registro;

Dal 31/08/2022: Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche c/o il DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 10 – D.Lgs 36/2021

- Le ASD e SSD **sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS**
- **La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività** svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante **l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport**, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

SEMPLIFICAZIONI

- Dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuti ai fini sportivi è affiliato una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Enti di Promozione Sportiva.
- Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

SEMPLIFICAZIONI

Art. 28 comma 3

- L'associazione società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo di cui all'articolo sei del decreto legislativo 28 Febbraio 2021, n. 39.
- La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di quel presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata nei termini ivi previsti secondo i medesimi contenuti informativi è resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale.
- La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti operanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.
- Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza, in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.



RIFORMA DELLO SPORT

1. Formalizzazione contratti (co.co.co, occasionali, partita iva e subordinati)
2. Registrazione RAS
3. Acquisizione autocertificazioni
4. Regimi fiscali e previdenziali
5. Adempimenti Sicurezza

RIFORMA DELLO SPORT

Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:

- 1) abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 53 del TUIR, a norma della quale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa; è abrogata la previsione dell'art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell'esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:
 - a) reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;
 - b) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.
- 2) volontariato sportivo: si introduce il rimborso forfetario attraverso l'integrale sostituzione del comma 2 dell'art. 29 del DLgs. 36/2021. Si tratta di una modifica che allontana il settore sportivo dalla disciplina sul medesimo tema dettata dal codice del Terzo settore;
- 3) si procede all'integrazione dell'art. 53 del DLgs. 165/2001 prevedendo che non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la pubblica amministrazione lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui. Rispetto a tali prestazioni, al posto dell'autorizzazione dell'amministrazione, è sufficiente la comunicazione preventiva. Inoltre, per le prestazioni di lavoro sportivo, la comunicazione all'amministrazione di appartenenza in ordine all'erogazione del compenso da parte del soggetto pubblico o privato (comma 11 dell'art. 53 del DLgs. 165/2001) è effettuata entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

RIFORMA DELLO SPORT

Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:

La principale novità riguarda il volontariato sportivo, rispetto al quale verrebbe introdotto il rimborso forfetario attraverso l'integrale sostituzione del comma 2 dell'art. 29 del DLgs. 36/2021. Si tratta di una modifica che allontana il settore sportivo dalla disciplina sul medesimo tema dettata dal codice del Terzo settore. Fermo restando che le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, diverrebbe possibile l'erogazione di rimborsi forfetari (finora esclusi) per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400 euro mensili (ciò in luogo dell'attuale autocertificazione fino a 150 euro mensili). L'erogazione di tali rimborsi forfetari non sarebbe libera, ma potrebbe avvenire solo rispetto alle attività espletate in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., a condizione che detti enti deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti che erogano detti rimborsi sarebbero inoltre tenuti a comunicare i nominativi dei percettori e il relativo importo indicandolo in un'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), entro la fine del mese successiva al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

Viene confermato che i rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito del percepiente, ma, qualora siano erogati nell'area del dilettantismo, gli stessi concorrerebbero al superamento dei limiti di non imponibilità ai fini fiscali (€ 15.000) e contributivi (€ 5.000).

RIFORMA DELLO SPORT

Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:

Infine, per meglio coordinare la disciplina del lavoro sportivo con quella sul pubblico impiego, viene integrato l'art. 53 del DLgs. 165/2001 prevedendo che non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la pubblica amministrazione lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui. Rispetto a tali prestazioni, al posto dell'autorizzazione dell'amministrazione, è sufficiente la comunicazione preventiva. Inoltre, per le prestazioni di lavoro sportivo, la comunicazione all'amministrazione di appartenenza in ordine all'erogazione del compenso da parte del soggetto pubblico o privato (comma 11 dell'art. 53 del DLgs.165/2001) è **effettuata entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.**



VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1 luglio 2023 NON si applicherà più la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:



VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate anche nel territorio comunale di residenza del percepiente.

LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.



IL VOLONTARIO

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESE per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km) anche nel proprio comune di residenza. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 400 euro mensili in occasione di manifestazioni e eventi sportivi e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi + decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

IL VOLONTARIO

L'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 71/2024 ha introdotto nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario per i volontari che prestano la propria opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, attribuendo alle Federazioni l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato per le quali è ammesso tale rimborso.

Dal 1° giugno 2024, viene confermato che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo e previsto che ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari:

- per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
- in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, purché queste deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Quanto sopra al fine di migliorare la condizione dei soggetti che volontariamente operano in ambito sportivo. Viene, infatti, previsto, a fronte di un sostanziale divieto di remunerazione dei volontari (che comunque non si estende anche alla possibilità di percepire dei premi), la possibilità di riconoscere agli stessi rimborsi a forfait fino ad un ammontare mensile di 400 euro per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all'interno del proprio Comune di residenza.

La misura è limitata alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

IL VOLONTARIO

La prestazione deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni e dunque deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara e/o dell'evento in questione. Si ritiene che vadano incluse, oltre alle prestazioni svolte durante la competizione/evento, anche quelle realizzate in stretta prossimità dello stesso, purchè connesse alla sua realizzazione (ad esempio all'allestimento di un percorso con transenne, ecc... e al successivo smantellamento).

La prestazione del volontario può comprendere qualsiasi mansione che sia collegata alla manifestazione e pertanto non deve essere necessariamente sportiva o funzionale all'attività sportiva ma correlata alla realizzazione dell'evento (ausiliari, addetti alla logistica, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza, assistenza agli atleti, collaborazione in campo gara, assistente di gara, elaborazione classifiche, gestione corsi di formazione, addetto alle strutture, ecc... che, di regola, non prestano tale attività nell'ambito di un rapporto lavorativo ma operano effettivamente in maniera spontanea al solo fine di contribuire alla promozione delle attività sportive).

IL VOLONTARIO

Per consentire l'adozione di criteri uniformi e armonizzati, validi per tutti i sodalizi sportivi affiliati o aderenti all'evento/manifestazione e al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività sportive delle società affiliate ASC considerato che il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l'Associazione/Società sportiva, il Presidente ASC, con apposita deliberazione N. 3 del 4 agosto 2024, ha stabilito quanto segue con decorrenza immediata:

l'approvazione delle tipologie di spesa sostenute per le attività del volontario necessarie ed utili in occasione degli eventi e manifestazioni sportivi riconosciuti dalla Federazione, per le quali tutti gli enti affiliati potranno erogare al volontario i seguenti rimborси forfettari, stabilendone esse il limite anche inferiore ai 400,00 euro mensili ovvero per singola tipologia:

- spese di trasporto e pedaggio;
- spese di noleggio di autoveicoli;
- spese di vitto e alloggio;
- spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature sportive o comunque necessarie per la partecipazione all'evento e/o manifestazione sportiva interessata,
- spese di manutenzione e di riparazione delle attrezzature per le attività del volontario,
- spese telefoniche o comunque di comunicazione necessarie alla gestione ed alla organizzazione delle attività sportive del volontario,
- spese amministrative,
- rimborси giornalieri.

OGGETTO: Disponibilità a svolgere attività di volontariato

Io sottoscritto _____

nato a _____ il ____/____/____ residente a _____

in Via/Piazza _____ n. ____

C.F. _____

con la presente sono a richiedere di poter svolgere attività di volontariato dell'Ente, avendo tempo libero disponibile e volendo offrirlo a favore della comunità e dello sport.

A tal fine dichiaro:

1. il carattere della spontaneità della mia prestazione
2. la gratuità della mia prestazione
3. di essere a conoscenza dell'incompatibilità della mia prestazione con qualsiasi rapporto di lavoro nell'ambito di Codesto Ente
4. di essere a conoscenza che per la prestazione resa sarò coperto da assicurazione di responsabilità civile e infortuni
5. di essere a conoscenza della **delibera/verbale/regolamento** assunta/o dall'organo sociale competente in merito alle tipologie di spese e relativi limiti riconosciuti all' attività di volontariato. Sono altresì a conoscenza che per l'attività svolta è ammesso il rimborso delle spese autocertificate (in questo caso fino ad un max di **€ 100** mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate anche fuori dal territorio comunale di residenza del sottoscritto che non produrrò ma che conserverò agli atti in caso di eventuali verifiche
6. di essere a conoscenza che i rimborsi spese non concorrono a formare il reddito del sottoscritto
7. di essere a conoscenza, inoltre, della possibilità, se previsti, di ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali potrà fornire le prestazioni sportive su cui sarà detratta la R.A. nella misura del 20%

A tal fine segnalo che sarei disponibile a svolgere i seguenti servizi: _____

Attendo un cenno di conferma, onde poter organizzare i miei tempi e orari.

Cordiali saluti.

Li, _____

FIRMA

I VOLONTARI SPORTIVI E I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

Volontario art. 29 D. Lgs. 36/2021 117/2017

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni
- **NON E' PREVISTO IL REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI**
 - regole sui rimborsi spese
 - esclusivamente le SPESE DOCUMENTATE o AUTOCERTIFICATE (fino ad un max di € 400 mensili) relative a vitto, alloggio viaggio e trasporto

Volontario art. 17 del D. Lgs.

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- fini di solidarietà
- GRATUITA' della prestazione
- INCOMPATIBILITA' rapporto di lavoro
- ASSICURAZIONE RC, infortuni, malattia
- **REGISTRO DEI VOLONTARI NON OCCASIONALI**
 - regole sui rimborsi spese
 - soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, fino ad un max di € 400 mensili

IL VOLONTARIO

Requisiti del volontario:

- spontaneità della prestazione;
- assenza del fine di lucro;
- finalità amatoriali;
- gratuità della prestazione;
- incompatibilità rapporto di lavoro con lo stesso committente;
- deve essere tesserato (altrimenti bisogna attivare registro volontari);
- deve essere assicurato con la copertura responsabilità civile

IL RIMBORSO FORFETTARIO

Il rimborso forfettario è ammesso:

- per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;
- per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

La misura è limitata alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

IL RIMBORSO FORFETTARIO

Il trattamento fiscale dei rimborsi ai volontari è anch'esso cambiato con il Decreto Sport. I rimborsi autocertificati, così come quelli forfettari, non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, a partire dal 1° giugno 2024, i nuovi rimborsi forfettari contribuiscono a determinare la soglia di franchigia previdenziale e fiscale relativa al lavoro sportivo.

In particolare:

I rimborsi concorrono a determinare il raggiungimento della soglia di 5.000 euro annui per quanto riguarda la previdenza e di 15.000 euro annui per quanto riguarda la fiscalità.

Una volta superate tali soglie, le somme eccedenti costituiscono base imponibile previdenziale.

IL RIMBORSO FORFETTARIO

Rimane possibile il rimborso documentato a piè di lista che comprende anche l'indennità chilometrica, purché determinata analiticamente e non a forfait. Tali importi sono irrilevanti fiscalmente e non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia; non scontano limiti massimi, purché siano documentati e congrui rispetto alla struttura e all'organizzazione del sodalizio; nell'ambito della trasferta fuori comune possono riferirsi a qualsiasi prestazione svolta dal volontario sportivo, purché autorizzata o incaricata dal sodalizio e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, a prescindere dalla connessione con eventi, gare o manifestazioni. Non può essere utilizzato contestualmente al rimborso forfettario per la medesima manifestazione.

Utile l'adozione di una delibera preventiva che determini regole, criteri e limiti massimi dei rimborsi piè di lista da riconoscere ai volontari così come ai dirigenti per le spese di trasferta sostenute.

AUTOCERTIFICAZIONE

All'atto del pagamento dei rimborsi forfettari sia all'atto del pagamento di compensi sportivi, il percettore dovrà rilasciare l'autocertificazione riferita a tutte le somme incassate a tale titolo e in relazione a tutti i rapporti intercorsi.

Il limite della franchigia infatti è personale e – come ribadito anche dalla circolare INPS 88/2023 – opera nel momento in cui viene raggiunto l'importo di 5.000 euro annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Nel calcolo per la verifica dell'eventuale superamento andranno considerati gli importi incassati dal percipiente a titolo di:

- compenso per co.co.co. sportiva;
- compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
- compenso per prestazione autonoma professionale sportiva (con partita iva);
- compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione; rimborso
- spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all'art.29 comma 2; compenso
- per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).

corrisposti da qualsiasi soggetto compreso tra i datori di lavoro sportivo o tra i beneficiari della prestazione di volontariato sportivo e quindi non solo asd e ssd, ma anche federazioni, enti di promozione, Coni, Cip, Sport e Salute nonché, per le prestazioni di lavoro sportivo, anche le associazioni benemerite e ogni altro tesserato e, per le prestazioni autonome occasionali non sportive, ogni altro committente.

Il criterio da utilizzare è quello di cassa – nel senso che va fatto riferimento alle somme effettivamente incassate – e, per le prestazioni di co.co.co., anche il principio di cassa allargato, che comprende le somme percepite dall'1 al 12 gennaio di ciascun anno se riferite a prestazioni rese nel periodo precedente.

La compilazione dell'autocertificazione diventa quindi ancora più articolata e richiede particolare cura e attenzione considerata la funzione a cui assolve, in quanto al superamento della soglia contributiva, scatta una serie di obblighi in capo al committente beneficiario della prestazione.

Si evidenzia che le soglie di franchigia si determinano in relazione alle somme effettivamente corrisposte e che il pagamento dei rimborsi forfettari, in quanto riferiti a prestazioni di volontariato, non soggiace all'obbligo di tracciabilità stabilito dalla L. 205/2017 per i rapporti di lavoro subordinato o di co.co.co.

RAS

Il D.L. n. 71/2024 introduce, inoltre, un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari.

Come previsto per i compensi dei direttori di gara dall'art. 25 commi 6-bis e 6-ter, il nuovo art. 29, comma 2, impone il "censimento" dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari mediante l'introduzione dell'obbligo di comunicarne nominativi e importo corrisposto attraverso apposita sezione del RAS.

La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'adempimento si effettua in via posticipata, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Non rileva quindi il momento di erogazione del rimborso forfettario ma il periodo in cui si è svolta la prestazione (e quindi il periodo in cui si è tenuto l'evento/manifestazione riconosciuta).

OBBLIGO SOLO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.**

IL VOLONTARIO

Formalizzazione ruolo di volontario

Il volontario prima di iniziare l'attività deve inviare una richiesta nella quale dichiara di voler rendere una prestazione a carattere spontaneo e gratuito nell'Ente. Il Consiglio Direttivo, deve stabilire preventivamente le mansioni previste per l'attività di volontariato e stabilire criteri e limiti di spesa. Successivamente deve accogliere la richiesta e delegare il Presidente a formalizzare il rapporto, prevedendo i seguenti documenti:

- Richiesta del volontario
- Accettazione del sodalizio alla prestazione del volontario
- Modulo rimborso spese del volontario
- Autocertificazione spese del volontario fino a € 400 per eventi sportivi
- Stipula assicurazione RCT
- Modulo richiesta spese documentate

IL VOLONTARIO

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario (..)

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Seppure non imposto ex lege, potrebbe essere tuttavia opportuno tesserare il collaboratore volontario, in considerazione degli effetti derivanti da tale atto, relativi, tra l'altro, alla tutela infortunistica, nonché, al fine di garantire l'adeguata copertura per responsabilità civile obbligatoria per legge; l'esistenza di una simile copertura deve, tuttavia, essere verificata con l'organismo di affiliazione.

IL VOLONTARIO

Anche i **lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche** (di cui all'art. 1, comma 2, DPR 165/2001), possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle

- società e associazioni sportive dilettantistiche,
- Federazioni Sportive Nazionali,
- Discipline Sportive Associate,
- associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate, qualora questo sia espressamente previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

IL VOLONTARIO

COPERTURA VOLONTARI SPORTIVI

QUOTAZIONE SVILUPPATA ESCLUSIVAMENTE SU RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(non presente garanzia infortuni e rimborso spese mediche)

- **Effetto:** dalle ore 24.00 del 01/01/2026 alle ore 24.00 del 31/12/2026 (in linea con la scadenza della proroga della Convenzione)
- **Assicurati** volontari non tesserati;
- **Ambito di copertura:** la copertura tiene indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, dai volontari impiegati nelle attività demandate dalla Federazione, nell'ambito delle attività previste dallo Statuto e dai regolamenti federali, per le quali è prestata la copertura.
- **Massimale per sinistro/anno assicurativo:** **€ 500.000,00** (lo stesso previsto attualmente per i tesserati)
- **Franchigia per sinistro:** **euro 250,00**

RIFORMA DELLO SPORT

Con la Legge 29/07/2024 n. 106, in G.U. n. 177 del 30/07/2024, che ha convertito in legge – con modifiche – il decreto “Istruzione e sport” n. 71 del 31 maggio 2024 sono state approvate alcune misure di carattere fiscale relative al settore dello sport:

Funzioni del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD ex D.Lgs. n. 39/2021) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. L’iscrizione al RAS è necessaria per la qualificazione dell’attività come sportiva dilettantistica e per l’accesso a particolari benefici e a contributi pubblici statali.

Nel Registro sono presenti diverse funzioni: l’associazione o società che ricorre a prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RAS:

- i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo (art. 6, D.Lgs. n. 39/2021);
- per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL);
- i dati dei collaboratori che hanno percepito compensi eccedenti la soglia di 5.000 euro, quindi tenuti al versamento dei contributi previdenziali;
- I nominativi dei percipienti e l’importo corrisposto a titolo di rimborso spese forfetario (entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo).

TRACCIABILITÀ SPESE

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Le nuove regole toccano:

1. Imprese e Organismi Sportivi, in quanto datori di lavoro, chiamati a rimborsare spese di trasferta ai propri atleti, tesserati o collaboratori.
2. Professionisti (sia in regime ordinario sia in regime forfetario) che addebitano in parcella al committente le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
3. Lavoratori subordinati e collaboratori (co.co.co. e assimilati), per i quali la disciplina del rimborso spese è stata integrata dalle nuove prescrizioni sulla tracciabilità ai fini fiscali e previdenziali.

TRACCIABILITÀ SPESE

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Tracciabilità obbligatoria delle spese

- Dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio, carburante, taxi/NCC e rappresentanza devono essere saldate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito/debito/prepagate, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili).
- Il contante non è ammesso se si vuole mantenere l'esenzione dal reddito del collaboratore o del professionista e la deducibilità del costo per l'azienda/committente.

Conseguenze fiscali per chi non rispetta la tracciabilità

- Per l'azienda/committente: la spesa non è deducibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP se manca la prova della tracciabilità.
- Per il collaboratore / dipendente: se la spesa è sostenuta in contanti, la somma rimborsata concorre a formare reddito di lavoro e, di conseguenza, è soggetta a tassazione e contribuzione.
- Per il professionista: se il rimborso spese non è tracciabile, l'importo rientra comunque tra i compensi imponibili, con tutte le conseguenze in termini di tassazione, rivalsa di cassa previdenziale e ritenuta (ove applicabile).

TRACCIABILITÀ SPESE

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Nuovo regime per i professionisti: rimborso spese analitico

- Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha riscritto l'art. 54 del TUIR. Da gennaio 2025, i rimborси delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorrono più a formare il reddito.
- Parallelamente, tali somme non scontano la rivalsa della cassa previdenziale né la ritenuta d'acconto; tuttavia, non si qualificano come somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972 in ambito IVA se la fattura della spesa è intestata al professionista.
- Resta possibile, in alternativa, un rimborso forfetario, il cui importo è considerato “compenso” imponibile a tutti gli effetti, soggetto quindi a rivalsa cassa ed eventuale ritenuta.

TRACCIABILITÀ SPESE

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Nuovo regime per i professionisti: rimborso spese analitico

Collaboratori e lavoratori dipendenti

1. Spese documentate con metodo tracciabile

- Non formano reddito di lavoro (no IRPEF e no contributi su tali importi).
- L'azienda, in presenza di adeguata documentazione, può dedurre il costo.

2. Spese sostenute in contanti (o non adeguatamente documentate)

- Il relativo rimborso è imponibile (reddito da lavoro dipendente o assimilato) e assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali.
- Il datore di lavoro non può dedurre tali costi.

3. Eccezione: spese per trasporti pubblici di linea

- Rimangono deducibili e non concorrono al reddito anche se pagate in contanti (biglietti autobus, metropolitana, treni, aerei di linea), a condizione che vi sia un titolo di viaggio coerente con la normativa.

TRACCIABILITÀ SPESE

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Nuovo regime per i professionisti: rimborso spese analitico

Esempi comuni a professionisti e collaboratori

- Spese di taxi
 - Caso conforme (tracciabile): pagamento con carta di credito, presentazione ricevuta + estratto conto. Rimborso esente per il beneficiario e deducibile per l'azienda/committente.
 - Caso non conforme (contanti): rimborso imponibile e non deducibile.
- Spese di vitto e alloggio
 - Caso conforme (tracciabile): pagamento con carta o bonifico, allegati fattura e prova di pagamento. Il rimborso è esente per il collaboratore/professionista e deducibile per l'azienda.
 - Caso non conforme (contanti): rimborso imponibile e non deducibile.
- Spese di carburante
 - Caso conforme (tracciabile): estratto conto della carta e scontrino/ricevuta fiscale. No tassazione per il beneficiario, deducibilità integrale o parziale per l'azienda, secondo la normativa di settore.
 - Caso non conforme (contanti): rimborso imponibile e non deducibile.

TRACCIABILITÀ SPESE

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI

Nuovo regime per i professionisti: rimborso spese analitico

Spese di rappresentanza

- Caso conforme (tracciabile): pagamento con carta, fattura intestata all'azienda/organismo sportivo o al professionista (a seconda dei casi), allegata alla richiesta di rimborso. Deduzione e non imposizione.
- Caso non conforme (contanti): rimborso imputato a reddito e costo non deducibile.
Esempio specifico – Professionista in regime ordinario (rimborso analitico)

Un professionista riceve dall'albergo una fattura da 1.000 euro + IVA per pernottamento e pasti, intestata a lui. Pagando con carta di credito:

1. Precedentemente (fino al 2024) ➤ I 1.000 euro venivano considerati “compensi” e poi dedotti integralmente (voce RE2 e RE15 nel modello Redditi). ➤ Si applicavano rivalsa cassa professionale e ritenuta d'acconto.
2. Dal 2025 ➤ I 1.000 euro non concorrono più a formare il reddito del professionista; ➤ Niente rivalsa cassa professionale e niente ritenuta d'aconto sulla parte di rimborso; ➤ Il professionista fattura al committente 1.000 euro + IVA (22%) per la sola parte spese, senza aggiungere il 4% di rivalsa cassa, e senza ritenuta.

ART. 25 – IL LAVORO SPORTIVO

La definizione del lavoratore sportivo


Inquadramento del lavoratore sportivo

Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione

IL LAVORATORE SPORTIVO

Art. 25 D. Lgs 36

E' LAVORATORE SPORTIVO



Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilanti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

IL LAVORATORO SPORTIVO

Art. 25 D. Lgs 36

NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON
previste nei regolamenti dei singoli enti affiliati

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo


Collaborazione coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.

Il correttivo bis ha reintrodotta la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.

Qui, invece, lo schema delle collaborazioni possibili in ambito sportivo dal **1° luglio 2023**.

Collaboratore con ente sportivo



Tra le principali novità della Riforma si evidenzia l'introduzione del **volontario** (in allineamento con la Riforma del Terzo Settore). Inoltre, tra le tipologie di lavoro, viene definito il cosiddetto **"lavoro sportivo"**, che ottiene importanti **semplificazioni procedurali** oltre all'**esenzione fiscale e contributiva**. Precisiamo anche che i compensi dei lavoratori sportivi non vengono più qualificati come redditi diversi bensì come **redditi da lavoro**. Infine, ricordiamo che rimane obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per la corresponsione della retribuzione, per lavoro dipendente o relativa a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche per importi inferiori a 1.000€.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Dal 1 luglio 2023 è necessario provvedere a inquadrare i lavoratori sportivi

Le tipologie contrattuali da valutare sono le seguenti:

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	CARATTERISTICHE
co.co.co. sportivi	presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali
co.co.co. amm.vo gestionali	preferibile compenso mensile
partita IVA	preferibile compenso forfettario
lavoratori dipendenti	

Le risorse che operano all'interno di un'associazione/centro sportivo possono essere classificate in tre tipologie di lavoratore a seconda delle mansioni che ricoprono: **lavoratore sportivo, lavoratore non sportivo, amministrativo gestionale**.

Chi sta operando nel centro sportivo?

Lavoratore sportivo

Atleta
Allenatore
Istruttore
Direttore tecnico
Direttore sportivo
Preparatore atletico
Direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base del regolamento degli Enti affiliati.



Lavoratore non sportivo

Receptionist
Custodi
Addetti alle pulizie
Giardinieri
Addetti al marketing ed alla comunicazione

Si tratta dei soggetti che svolgono mansioni non rientranti nei regolamenti dei singoli Enti/federazioni affiliati. Per questi lavoratori si applicano le norme ordinarie sul lavoro.



Amministrativo Gestionale

Segretarie
Amministrativi

Questi lavoratori hanno le stesse agevolazioni fiscali previste per il lavoratore sportivo, ma non godono delle altre semplificazioni proprie di quella tipologia di lavoratore.



LAVORATORI SPORTIVI

Atleta

È sicuramente la qualifica che offre le minori difficoltà all'interprete. Sono da considerare tali tutti i soggetti tesserati all'organismo affiliante in qualità di atleta/giocatore e svolgono tale attività a titolo oneroso.

Allenatore

Sono tali coloro i quali, però, oltre che essere tesserati, siano anche “abilitati” dall'organismo affiliante a seguire le attività agonistiche degli atleti tesserati.

Istruttore

In assenza di una definizione legislativa, si ritiene che debbano essere considerati tali i tesserati “abilitati” dall'organismo affiliante a svolgere attività formativa per la disciplina sportiva praticata. Si pone il problema se possa essere ugualmente riconosciuto il titolo conseguito da diverso organismo sportivo riconosciuto dal Coni rispetto a quello affiliante.

Il tema è il tesseramento.

Se l'organismo affiliante tesserà come istruttore un soggetto che ha conseguito il brevetto da altro ente nulla osta, in assenza di tesseramento si ritiene che il mero possesso di brevetto rilasciato da altro ente non consenta il consolidarsi di una prestazione di lavoro sportivo. Questo anche per comprovare lo svolgimento di attività didattica.

LAVORATORI SPORTIVI

Direttore tecnico

È la prima, delle figure indicate all'articolo 25, di cui viene, all'articolo 2, riportata la definizione.

Sono tali coloro i quali: "curano l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendono alla loro attuazione e coordinano le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre delle società sportive". Dalla lettura della declaratoria si ritiene che il direttore tecnico, per essere considerato tale, dovrà essere tesserato per l'organismo affiliante e avere brevetto per allenare la squadra che partecipa al campionato di maggior livello del sodalizio sportivo contraente. Attenzione perché la presenza del direttore tecnico potrebbe porre in condizione di eterodirezione (e quindi subordinazione) gli allenatori alle "sue dipendenze".

Direttore sportivo

È la seconda figura normata dall'articolo 2. È tale colui: "che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetti il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento". Questa è una figura abbastanza problematica. In primis perché la maggior parte delle Federazioni non ha un tesseramento specifico per la figura del direttore sportivo, (sarà comunque necessario un tesseramento almeno come dirigente sociale) anche perché non esiste una formazione specifica per tale ruolo se non quella, comunque, non in esclusiva del c.d. "manager dello sport", intendendo come tale il soggetto in possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47).

Infine, perché molte delle attività indicate sono svolte da soggetti che all'interno del sodalizio sportivo hanno qualifiche diverse quali segretario generale o general manager. Si pone pertanto un problema: se le attività sopra riportate sono svolte a titolo oneroso da soggetto che non possiede, formalmente, la qualifica di direttore sportivo, potrà essere ritenuto de facto lavoratore sportivo?

Inoltre queste funzioni si sovrappongono a quelle "classicamente" assegnate ai collaboratori amministrativo – gestionali.

Non possiamo dimenticare come la disciplina del direttore sportivo sia molto più favorevole di quella del collaboratore amm. gest.

LAVORATORI SPORTIVI

Il preparatore atletico

È una delle figure di lavoratore sportivo mutuate dalla abrogata L. 91/1981.

Non è di facile individuazione in quanto la maggior parte di enti affiliati non ha, tra le proprie figure di tesserati, quella di preparatore atletico.

Ne deriva che il tesseramento, che ricordiamo essere obbligatorio per i lavoratori sportivi, dovrà essere necessariamente di natura tecnica (allenatore o istruttore).

Ci si chiede anche se il preparatore atletico, per l'attività svolta, oltre ad essere un tecnico della disciplina praticata debba essere, per la funzione svolta, anche un chinesiologo.

LAVORATORI SPORTIVI

Il direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti coloro i quali sono preposti al controllo, misurazione e verifica dello svolgimento di una manifestazione sportiva, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Ossia vi rientrano arbitri, ufficiali di gara, giudici di sedia, cronometristi, giudici di linea, addetti al referto, ecc., purché appunto tesserati e in possesso della abilitazione allo svolgimento di detta attività da parte dell'organismo affiliante di appartenenza.

Non vi rientrano quei dirigenti che, occasionalmente, svolgono dette funzioni per mancato arrivo o designazione del direttore di gara.

LAVORATORI SPORTIVI

Altri lavoratori sportivi

Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.

È lavoratore sportivo, quindi, ogni altro tesserato ai sensi dell’articolo 15 che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ricomprese nel mansionario.

In assenza il lavoratore non potrà essere considerato lavoratore sportivo e in sede di accertamento saranno recuperate le imposte e i contributi non versati a seguito della erronea classificazione come lavoratore sportivo.

Si ricorda, invece, che non rientrano tra i lavoratori sportivi i collaboratori amministrativi gestionali inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.

LAVORATORI SPORTIVI

Altri lavoratori sportivi

Il DPCM del 26 gennaio 2024 con il mansionario dei lavoratori sportivi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 21 febbraio.

Si tratta del primo elenco delle mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

L'articolo 15 della riforma dello sport, definisce il tesseramento come:

“l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.”

Il DPCM del 22 gennaio 2024 definisce, dunque, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.

Gli affiliati alle FSN potranno contrattualizzare solo le figure ricomprese nell'elenco della Federazione affiliante.

LAVORATORI SPORTIVI

IL MANSIONARIO FIDAL

Sono stati approvati e riconosciuti come lavoratori sportivi i tesserati che svolgono i seguenti ruoli, come definiti in base ai Regolamenti Tecnici.

- Personale ausiliario
- Personale ausiliario agli ufficiali di gara
- Responsabile dell'ordine
- Addetto alla videoregistrazione
- Addetto alla distribuzione di acqua potabile / spugnaggi
- Addetti all'organizzazione logistica
- Referenti organizzativi regionali provinciali e societari
- Responsabile della sicurezza
- Responsabile impianto
- Addetto al campo
- di gara
- Direttore per la presentazione della competizione
- Annunciatore (Speaker e speaker streaming)

In data 7 agosto 2024 è pervenuta alla Federazione una mail da Programmazione Sport programmazione@governo.it, avente ad oggetto Mansionario lavoratori sportivi, con la quale hanno comunicato che in relazione al DPCM recante l'elenco delle mansioni sportive di cui all'articolo 25, comma 1-ter del D.Lgs 36/2021, le motivazioni della mancata inclusione di alcune mansioni indicate dalla Federazione:

DELEGATI FEDERALI E ORGANIZZATIVI, VIDEOMAKER, ADDETTI AL CERIMONIALE, ADDETTO ALLE PREMIAZIONI, ADDETTO AI PROCESSI INFORMATICI.

La mancata inclusione è stata attribuita al fatto che dette mansioni sono state ritenute non di carattere tecnico-sportivo ma per lo più di carattere amministrativo.

LAVORATORI SPORTIVI

L'inquadramento delle risorse umane all'interno di un sodalizio sportivo risulta quindi tripartito come segue:

- Lavoro sportivo per i soggetti espressamente qualificati come lavoratori sportivi
- Lavoro comune per gli altri soggetti
- Lavoro comune sottoposto a trattamento agevolato per gli amministrativo-gestionali

LAVORATORI SPORTIVI: contratti e cumulo compensi

PARTITA IVA SPORTIVA- PARTITA IVA NON SPORTIVA

Compatibile. Si può avere una unica partita Iva ma con due codici Ateco differenti.

PARTITA IVA SPORTIVA- CO.CO.CO. SPORTIVO

Non compatibile. Quando si ha partita IVA con codice Ateco legato al lavoro sportivo tutta l'attività sportiva va fatturata.

PARTITA IVA SPORTIVA- CO.CO.CO. NON SPORTIVO

Compatibile. Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione

PARTITA IVA SPORTIVA- LAVORO DIPENDENTE PRIVATO

Compatibile. I due lavori non devono essere nello stesso settore o in concorrenza. Obbligo di riservatezza, lealtà e correttezza. Il lavoro autonomo non deve essere in conflitto con quello dipendente. Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione, esempio un reddito da lavoro dipendente superiore a 30000 euro impedisce applicazione del regime forfettario.

PARTITA IVA SPORTIVA- PENSIONE

Compatibile. Il lavoro autonomo è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 19 decreto legge 112/2008). Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione.

La pensione di inabilità non è compatibile con il lavoro. La pensione anticipata – esempio quota 100 e 102 – non è compatibile con reddito di lavoro sia dipendente che autonomo, salvo lavoro occasionale fino a 5000 euro (si vedano le circolari Inps n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019).

LAVORATORI SPORTIVI: contratti e cumulo compensi

CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. SPORTIVO

Compatibile. Valutare se i due lavori non creino problemi pratici nella organizzazione orari. Correttezza nei confronti di ogni datore.

Per la soglia dei 5000 euro e dei 15000 euro si sommano tutti i contratti in capo al singolo lavoratore che ha l'obbligo di dichiarare in quale situazione reddituale rientra a tutti i datori sportivi.

CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. NON SPORTIVO

Compatibili. I due lavori non devono essere nello stesso settore o in concorrenza.

Attenzione a: totale ore lavorate, giorno di riposo settimanale.

CO.CO.CO. SPORTIVO – PARTITA IVA NON SPORTIVA

Compatibili. Codice Ateco non collegato alle attività sportive. Per regime forfettario attenzione ai limiti reddito e altre cause che ne potrebbero limitare l'applicazione.

CO.CO.CO SPORTIVO – LAVORO DIPENDENTE PRIVATO

Compatibile. I due lavori non devono essere nello stesso settore o in concorrenza. Obbligo di riservatezza, lealtà e correttezza.

Attenzione alla reale praticabilità di questa situazione, in particolare rispetto alle ore totali lavorate e alle norme sulla sicurezza.

LAVORATORI SPORTIVI: contratti e cumulo compensi

CO.CO.CO. SPORTIVO – PENSIONE

Compatibile. Il lavoro co.co.co. è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 19 decreto-legge 112/2008). La pensione anticipata – esempio quota 100 e 102 – non è compatibile con reddito di lavoro sia dipendente che autonomo, salvo lavoro occasionale fino a 5000 euro (si vedano le circolari Inps n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019). La pensione di inabilità non è compatibile con il lavoro.

CO.CO.CO. SPORTIVO – NASPI

Compatibile. Obbligatorio comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito presunto, la comunicazione non va effettuata se il reddito non supera 5000 euro (circolare Inps n. 67/2024). L'importo della Naspi si riduce dell'80% rispetto al reddito previsto e si azzera superando una determinata soglia, pari a 8500 euro per l'anno 2024. (art. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015).

CO.CO.CO. SPORTIVO – CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE

Compatibile. Attenzione alle diverse regole di gestione delle due forme di contratto. Attenzione che non si configuri «indiretta distribuzione di utili» in capo al percettore. Ai fini del calcolo della soglia non imponibile di 5000 euro i due redditi si sommano (in base alla Circolare Inps 88/2023)

LAVORATORI SPORTIVI

CO.CO.CO. SPORTIVO – LAVORO OCCASIONALE

Compatibile sia con il lavoro occasionale ex art. 2222 del Codice civile, sia con il Contratto di prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (fonte: Circolare Inps 88/2023). Questi redditi si cumulano ai fini del calcolo della soglia esente dei 5000 euro annuali.

LAVORO SPORTIVO – ATTIVITA' DI VOLONTARIO SPORTIVO

Compatibile solo se svolte per due sodalizi diversi. Attenzione al calcolo della soglia dei 5000 e 15000 euro annuali al quale concorre – pur non costituendo reddito - il rimborso per attività di volontario.

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE - VOLONTARIO SPORTIVO

Compatibile solo se svolte per due sodalizi diversi. Attenzione al calcolo della soglia dei 5000 e 15000 euro annuali al quale concorre – pur non costituendo reddito - il rimborso per attività di volontario.

REDDITO LAVORO SPORTIVO – ISEE

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino all'importo complessivo di 15000 euro annui vengono presi in considerazione ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare per calcolo ISEE.

LAVORATORI SPORTIVI: contratti e cumulo compensi

REDDITO SPORTIVO – FAMILIARE A CARICO

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino a 15000 euro annui non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, pertanto il soggetto che percepisce questo unico reddito e non supera tale soglia si può considerare a carico. Si ricorda che per il 2024 le soglie da non superare per essere considerati a carico sono 4000 euro annui per i figli conviventi fino a 24 anni, 2840,51 euro annui per i figli conviventi sopra 24 anni.

Attenzione! In base alla Circolare Inps 88/2023 e alla normativa sui rimborsi ai volontari nel calcolo per il superamento della soglia dei 5000 euro annui vanno sommati:

- a) compenso per lavoro sportivo come co.co.co. o con partita Iva sportiva;
- b) compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
- c) compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione;
- d) rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all'art.29 comma 2;
- f) compenso per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).





CO.CO.CO.

CO.CO.CO.

Per stabilire la natura autonoma o subordinata del rapporto andranno applicati i criteri ordinari individuati dalle disposizioni civilistiche di seguito indicate:

- art. 2222 c.c., ai sensi del quale il lavoro autonomo è definito come contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- art. 2094 c.c., secondo cui il lavoratore subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

Il discriminio evidente è rappresentato dal vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che si estrinseca in ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza, ingerenza e controllo sulle prestazioni e che presuppone un accertamento rigoroso delle modalità effettive di esecuzione della prestazione. Non vanno trascurati gli indicatori sussidiari quali la continuità, l'osservanza di un orario, la previsione di una retribuzione fissa o l'assenza di rischio economico per il lavoratore che, seppure non decisivi al fine della riqualificazione del rapporto, tuttavia, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, possono assumere valore indiziario della subordinazione in tutti i casi in cui non sia agevole l'apprezzamento diretto del vincolo a causa della peculiarità delle mansioni.

CO.CO.CO.

Dal 1 luglio 2023 il lavoratore sportivo in forma autonoma può operare all'interno dell'associazione/centro sportivo con Partita IVA o nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.).

Per il lavoratore Co.co.co. in ambito sportivo la normativa definisce con chiarezza i limiti che definiscono che si tratti di una collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro subordinato. In questo modo si riduce il rischio a carico delle società e delle Associazioni sportive di incorrere in sanzioni, come avveniva invece prima dell'entrata in vigore della norma.

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata continuativa (Co.co.co.) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Il lavoratore sportivo con un contratto nella forma di Co.co.co. potrebbe anche superare le 24 ore settimanali. In questi casi però, in caso di controlli, l'onere della prova che si tratti di un collaboratore e non di un dipendente subordinato è a carico dell'ente sportivo.

FORMALIZZAZIONE CONTRATTO CO.CO.CO.

- 1) VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E COMPENSO
- 2) UTILIZZARE IL CONTRATTO FAC SIMILE FORNITO DA ASC
- 3) VERIFICARE RISPETTO 24 H
- 4) VERIFICARE SE E' UN DIPENDENTE PUBBLICO – SE SI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONE DA PARTE ENTE APPARTENENZA PER COMPENSI SUPERIORI A € 5.000
- 5) VERIFICARE SE L'ATTIVITA' PREVEDE CONTATTI CON I MINORI – SE SI ACQUISIRE CASELLARIO GIUDIZIALE
- 6) VERIFICARE SE E' PENSIONATO O ISCRITTO AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA
- 7) VERIFICARE SE E' DISOCCUPATO
- 8) ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS DA PARTE DEL LAVORATORE
- 9) ADEMPIMENTI (UNILAV, UNIEMENS, LUL, 770, CERTIFICAZIONI, F24, BUSTA PAGA E DETRAZIONI, SICUREZZA)

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA anche in presenza di un rapporto di durata inferiore a 24 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolga la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc.).

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Si tratta di presunzione
relativa



ammette la prova
contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

In caso di sforamento delle 24 ore settimanali?

Il limite delle 24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, grava sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro



OCCASIONALE

FORMALIZZAZIONE CONTRATTO OCCASIONALE

- 1) VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E COMPENSO
- 2) UTILIZZARE IL CONTRATTO FAC-SIMILE FORNITO DALLA FIDAL EVENTUALE COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO (Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori o che svolgono attività commerciale).
- 3) VERIFICARE NON ABBIA RICEVUTO COMPENSI SUPERIORI A € 5.000
- 4) ADEMPIMENTI (770, C.U., F24, SICUREZZA)

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Secondo l'art 25, c. 3-bis D.Lgs. 36/2021, novella introdotta dal D.Lgs. 120/2023, "Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche...possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente". Il correttivo bis ha dunque ammesso anche in ambito sportivo le seguenti fattispecie:

- prestazioni occasionali art 54-bis D.L. 50/2017 (Prest.O);
- lavoro autonomo occasionale articolo 2222 c.c.

Trattamento tributario – Se da un lato è incontrovertibile la generalizzata esenzione da imposizione (art 54-bis, c. 4 D.L. 50/2017) per i compensi derivanti dai cd. Prest.O, parecchio dibattuta è la possibilità di applicare la franchigia fiscale (15.000 euro) introdotta dalla riforma anche al lavoro sportivo autonomo occasionale instaurato, nel settore dilettantistico, ai sensi dell'art. 2222 c.c.

Trattasi di una forma contrattuale che va ad aggiungersi ai rapporti di tipo subordinato, autonomo e co.co.co. previsti dall'art 25, c. 2 D.Lgs. 36/2021, ma nel rispetto della "normativa vigente", formulazione quest'ultima certamente alquanto ambigua che, tuttavia, riconduce agli artt. 67, c. 1, lett. l) del Tuir e 25, c. 1 D.P.R. 600/1973. Questo significa che su qualsiasi importo corrisposto per un'attività sportiva svolta occasionalmente occorre sempre operare una ritenuta d'acconto del 20%.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

E' stata abrogata la disposizione dell'articolo 53, comma 2, lettera a) del Tuir, che assimilava i redditi da prestazioni sportive occasionali a quelli di lavoro autonomo. Si esclude cioè la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dal decreto legislativo 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo.

Ciò potrebbe portare a una riclassificazione di tali compensi come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l, Tuir. Per le prestazioni occasionali regolate dal DL 50/2017 (contratto telematico e libretto famiglia), c'è un'esenzione generale per compensi fino a 5.000 euro annui.

Le prestazioni occasionali autonome (art 2222 c.c.), invece, dovrebbero essere classificate come "redditi diversi" e soggette a una ritenuta del 20%, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1973.

Va tenuto conto che la riforma dello sport del dlgs 36 2021 prevede anche un regime di esenzione fiscale fino a 15.000 euro per i lavoratori sportivi dilettantistici, che include i prestatori occasionali di lavoro, in particolare per le attività legate a campionati o tornei e con tesseramento annuale.

Si attende quindi una qualche precisazione da parte dell'Agenzia o un possibile chiarimento nel testo della legge di conversione del decreto, sia sul punto delle prestazioni occasionali sia riguardo l'armonizzazione della normativa del lavoro sportivo con quella riservata al settore no profit .

OCCASIONALE

Il rapporto di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D. L. n. 50/2017, si instaura, come sembra sia da riferirsi la norma recata dal comma 3-bis dell'art. 25, con un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità entro i limiti previsti dal comma 1 dello stesso art. 54-bis (importo lordo annuo non superiore a 5.000,00 euro; importo minimo orario di 9,00 euro/ora; ecc.).

Qualora il corrispettivo erogato al lavoratore autonomo occasionale superi la soglia dei 5.000,00 euro lordi annui, questo deve iscriversi alla Gestione Separata INPS.

OCCASIONALE

Il rapporto di lavoro occasionale è soggetto alla vigente normativa e cioè, per quanto riguarda le ritenute previdenziali, sui compensi superiori a 5.000,00 euro lordi annui, queste andranno applicate nella misura del 33,72%, di cui il 22,48% a carico del committente, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica, e al 24%, di cui il 16% a carico del committente per i soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o già pensionati.

Infine, i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (Indennità Mensile di Disoccupazione), l'aliquota previdenziale è del 35,03%, di cui il 23,35 a carico del committente.

OCCASIONALE

Ai fini fiscali il compenso lordo è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto con l'aliquota del 20%; la ritenuta andrà versata dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento con Modello F 24 e con il Codice Tributo 1040.

Il collaboratore occasionale, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà dichiarare il compenso nel quadro RL – redditi diversi -, ovvero nel quadro D del Modello 730.

Il committente, invece, dovrà trasmettere telematicamente entro il 16 marzo all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica – CU – che va inviata, entro la stessa data, anche al collaboratore. Inoltre, dovrà dichiarare nel Mod. 770 l'importo erogato.

OCCASIONALE

Attenzione: nel caso in cui il compenso, anche nella forma di spese rimborsate (o anticipate dal committente) ecceda quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, in quanto viene meno il carattere gratuito della prestazione, va applicata la ritenuta d'acconto.

Si pensi al caso in cui la società eroghi complessivamente al sig. Bianchi l'importo di euro 200, comprensivi anche delle spese sostenute. In tale circostanza l'intero importo erogato dal committente costituisce reddito di lavoro autonomo occasionale da assoggettare a ritenuta d'acconto del 20% (quindi la società liquiderà al sig. Bianchi l'importo netto di euro 160, dovendo poi versare la ritenuta d'acconto di euro 40 all'erario).

Il sig. Bianchi (se obbligato) riporterà nella propria dichiarazione dei redditi l'importo di euro 200 come compenso percepito e l'importo di euro 125 relativo alle spese inerenti e documentate, oltre che la ritenuta d'acconto di euro 40 certificata dal committente.

OCCASIONALE

TIPOLOGIA DI RIMBORSO/SPESA	SOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESE	POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IDONEA	APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO
Rimborsi spese o forfait	Committente o prestatore di opera	SI	Solo ove il totale percepito ecceda i rimborsi spese
Solo rimborsi spese	Prestatore	SI	NO
Solo rimborsi spese	Committente	SI	NO

Dichiarazione dei redditi sì o no? Se i compensi da prestazione occasionale entro i 4.800 euro sono l' unica fonte di reddito e non si hanno proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale, la dichiarazione dei redditi non è obbligatoria.

PRESTO

ADEMPIMENTI

Sia il lavoratore che la ASD devono iscriversi nella sezione dedicata sul sito dell'INPS. Il contratto si attiva tramite la comunicazione preventiva del lavoro occasionale.

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'ASD abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività (F24 o PAGO PA).

PRESTO

Almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'ASD, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Il compenso al lavoratore viene pagato dall'INPS, in base alle ore caricate sul sito e alla paga oraria pattuita e registrata.

Il pagamento avviene entro il 15° giorno del mese successivo alla data di fine prestazione occasionale caricata a sistema.

I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

PRESTO

LIMITI ALL'UTILIZZO

NO se impiegano n. 10 dipendenti a tempo indeterminato alle proprie dipendenze (se l'ASD ha un numero di dipendenti superiori non è ammesso l'utilizzo)

NO quando con il lavoratore occasionale l'ASD ha in corso un rapporto di lavoro subordinato ovvero nei sei mesi precedenti ha avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa

L'ASD può corrispondere € 10.000 all'anno di compenso per la totalità dei prestatori (es. max € 2.500x4 prestatori)

Massimo € 2.500 all'anno per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore della stessa ASD

Massimo € 5.000 all'anno di compenso che può percepire il singolo prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (es. se lavora in due ASD può percepire massimo € 2.500 ciascuna)

Massimo 280 ore annue

PRESTO

MISURA DEL COMPENSO

NON INFERIORE A € 9 ORA NETTI E 12,41 LORDI (contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0%, premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5% e oneri di gestione nella misura dell'1%).

NON INFERIORE A € 36 AL GIORNO (se inferiore 4 ore)

PRESTO

Il rapporto di lavoro occasionale, come previsto dalla vigente normativa, può essere instaurato in forma di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C.C. o in forma di prestazione occasionale ex art. 54-bis, comma 13, del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il rapporto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, C.C., si instaura, di norma, quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.



LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

L'art.37 del decreto mantiene la figura del co.co.co Amministrativo/Gestionale:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva «, anche paralimpici,» riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Circ. Min. Fin. n. 21/E del 22 aprile 2003 ove "Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lettera m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".

Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Peculiarità:

- Con l'abrogazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir anche per le collaborazioni a carattere amministrativo – gestionale viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi. Pertanto, anche per tali prestazioni, quando rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina del lavoro subordinato o autonomo;
- I collaboratori di segreteria e affini non vengono qualificati come lavoratori sportivi pertanto non ad essi non si applica la disciplina del lavoro sportivo:
 - Se dipendenti non si applica l'art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
 - Se co.co.co non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi

Prestazioni Amministrativo Gestionali

Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Membri Consiglio direttivo 	<p>Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica ricoperta per l'Organismo Sportivo a cui è affiliata l'asd/ssd. I componenti del consiglio direttivo possono svolgere prestazioni amministrativo gestionali e percepire un compenso. Devono chiaramente essere tesserati ed è opportuno che non votino nella delibera che gli attribuisce l'incarico ed il relativo compenso.</p>
Addetti alla segreteria	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti alla raccolta delle quote versate dai soci, associati, praticanti, frequentatori della struttura sportiva. • Addetti alla tenuta della prima nota contabile, alla corretta conservazione dei documenti amministrativi e non (fatture, ricevute, rimborsi spese, certificati medico-sportivi, etc.) • Addetti alla raccolta dei risultati sportivi • Addetti programmazione gare • Addetti gestione gare • Addetti graduatorie • Addetti segreteria gare • Addetto rilevazioni statistiche 	<p>Soggetti, anche non tesserati.</p>

I **lavoratori amministrativo-gestionali** sono inquadrati diversamente rispetto ai lavoratori sportivi: non essendo tesserati, non possono infatti godere delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi. La normativa lavorativa di riferimento rimane, quindi, quella ordinaria e, nel caso di lavoratore autonomo (Co.co.co.) sarà **a carico dell'ente sportivo dimostrare che non si tratta di un lavoratore subordinato**.

- Se dipendenti non si applica il contratto sportivo (come da art. 26 del Decreto), ma le **norme di diritto comune**;
- Se Co.co.co. non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all'art.28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi;
- Non possono beneficiare delle semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro e alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport.

Tuttavia, i **collaboratori di segreteria e affini** possono beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro in ambito dilettantistico:

- Esenzione contributiva fino alla soglia di **5.000€**;
- Riduzione del **50%** dell'imponibile contributivo **per i primi 5 anni**;
- Franchigia fiscale fino a **15.000€ annui**.

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Tuttavia beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

1. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, co.1, secondo periodo.
2. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
3. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.;
4. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.



PARTITA IVA

INQUADRAMENTO

PARTITA IVA

L'apertura della P.IVA deve essere rappresentativa di un corretto rapporto di collaborazione di natura professionale; qualora lo svolgimento dell'attività del lavoratore sportivo – soprattutto nel caso di istruttori e preparatori atletici – costituisca “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”.

L'apertura della Partita IVA rappresenta un obbligo, e non una scelta, a maggior ragione, in presenza di una pluralità di committenti (società sportive, privati e/o altri operatori commerciali); in caso di opzione per il regime forfettario i costi fiscali e previdenziali (sopra le soglie di esenzione) e gli adempimenti formali sono estremamente ridotti.

PARTITA IVA

L'apertura della partita Iva per svolgere l'attività di lavoro sportivo può essere molto interessante per coloro che hanno i requisiti per accedere al regime forfetario che non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Si ricorda che i soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito applicando all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.).

Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla gestione separata INPS. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP ed inoltre non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti (aspetto da non trascurare laddove come spesso accade nel mondo dello sport per l'associazione o società sportiva dilettantistica l'Iva sugli acquisti non può essere portata in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%).

PARTITA IVA

Aprire una partita IVA è facile e gratuito: basta recarsi presso l’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento e iniziare la procedura. In alternativa si può anche fare richiesta anche tramite l’apposito software dell’Agenzia oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Durante la procedura occorre scegliere il proprio codice ATECO riferito all’attività specifica e il regime fiscale, a scelta tra quello forfettario o quello ordinario. Quando la documentazione viene analizzata e approvata, l’Agenzia assegna la Partita IVA, ovvero un codice di 11 cifre. Successivamente occorre rivolgersi all’INPS per aprire una posizione previdenziale.

Infine, chi apre un’attività individuale dovrà iscriversi alla Camera di Commercio e comunicare al Comune di residenza l’avvio dell’impresa. Naturalmente sarà possibile aprire la partita IVA anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

PARTITA IVA

Il regime forfettario

Il regime forfettario è stato rivisto nuovamente anche dall'ultimo Governo, una delle modifiche apportate riguarda la possibilità di accedere al regime se l'anno prima hai conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro: questo limite adesso è unico per tutti, indipendentemente dall'attività.

Va sottolineato, però, che per chi supera questa soglia il regime cessa la sua applicazione dall'anno dopo. Può accedere a questo regime fiscale chi ha sostenuto spese per dipendenti e collaboratori senza superare i 20.000 euro, mentre coloro che stanno iniziando l'attività possono richiedere l'accesso al regime fiscale forfettario e avvalersene da subito. Proprio per la grande convenienza in termini di tassazione, il regime forfettario prevede dei motivi ostativi che, se si verificano, determinano l'esclusione dall'anno successivo. Infatti imprenditori e professionisti non possono aderire se: si avvalgono di regimi speciali inerenti all'IVA o di un regime fiscale forfettario per la determinazione dei redditi; esercitano operazioni inerenti alla cessione di fabbricati, terreni edificabili o nuovi mezzi di trasporto; l'anno prima hanno percepito più di 30.000 euro come reddito da lavoro dipendente (a meno che il rapporto di lavoro sia cessato, licenziamento o dimissioni).

PARTITA IVA

Il regime forfettario

Diversamente dal regime fiscale ordinario, al reddito imponibile viene applicata una imposta del 15% ma se l'attività è in fase di avviamento, l'imposta sostitutiva sarà del 5% per i primi 5 anni. Per poter usufruire di questa vantaggiosa riduzione, devono essere presenti alcuni requisiti, tra cui:

- non aver esercitato alcune attività nei precedenti 3 anni;
- la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un'altra svolta come lavoratore dipendente o anche come lavoratore autonomo.

I contribuenti forfettari operano in franchigia IVA: non devono esporre l'IVA nelle fatture di vendita e non possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Nelle fatture emesse devono inserire la dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014". Non è però consentito fare deduzioni e detrazioni. Come si evince dalla tabella seguente il lavoratore sportivo autonomo per effetto delle agevolazioni previste dal regime forfettario e dalla esenzione sui primi 15.000 euro subisce una "pressione fiscale" che non ha eguali nel sistema tributario vigente.

PARTITA IVA

IMPOSTE PROFESSIONISTA FORFETARIO

Compenso lordo	15.000	20.000	24.000	30.000
Soglia di esenzione	15.000	15.000	15.000	15.000
reddito di riferimento ai fini fiscali	0	5.000	9.000	15.000
Reddito imponibile (ipotizzando coeff. 78%)	0	3.900	7.020	11.700
imposta sostitutiva 5%	0	195	351	585
% imposte sui compenso lordo	0	0,975	1,755	2,925

PARTITA IVA

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE				
Professionista non iscritto ad altre forme di previdenza				
Compenso lordo	15.000	20.000	24.000	30.000
Soglia di esenzione	5.000	5.000	5.000	5.000
Base imponibile contributi minori	10.000	15.000	19.000	25.000
Riduzione del 50% per i primi 5 anni	5.000	7.500	9.500	12.500
Contributo previdenziale IVS aliquota 25%	1.250	1.875	2.375	3.125
Contributi minori pari all' 1,23%	123	184,5	233,7	307,5
TOTALE	1.373	2.059,5	2.608,7	3.432,5

PARTITA IVA

Al lavoratore con partita iva non si applica INAIL.
Il lavoratore emetterà fattura alla ASD/SSD senza l'applicazione dell'IVA.
L'ASD/SSD sosterrà solo il costo previsto in fattura.

	CO.CO.CO.	P.IVA FORFAIT
INPS ⁽¹⁾	12,5%	12,5%
CONTRIBUTI MINORI	2,03%	1,23%
INAIL ⁽²⁾	0,9%	==
IRPEF ⁽³⁾	23%	5% ⁽⁴⁾
ADD.LE COMUNALE (Siena)	0,78%	==

INPS	esente fino € 5.000
CONTRIBUTI MINORI	esente fino € 5.000
INAIL	(1)
IRPEF ⁽²⁾	esente fino € 15.000
IRAP committente	(3)

(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027

24% per i soggetti con altra copertura previdenziale

(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211

(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%

(1) in attesa di modifiche, dovrebbe essere esente fino a € 5.000

(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023

(3) esente fino a € 84.000 (bozza correttivo bis)

PARTITA IVA

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 67/2020, ha chiarito che anche il professionista forfettario che emette fattura ad una ASD o SSD deve applicare la marca da bollo.

Per i lavoratori sportivi che intendono aprire la **Partita IVA** per collaborare con l'associazione/centro sportivo i codici ATECO di riferimento sono:

- 85.51.00 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI
- 93.19.99 - ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE NCA

85.51.00	93.19.99
Formazione sportiva e dilettantistica	Attività sportive indipendenti
Attività presso centri e campi di formazione	Attività svolte da professionisti dello sport, quali arbitri e giudici
Corsi di ginnastica	Gestione riserve di caccia e pesca
Corsi di nuoto	Attività di supporto alle attività sportive e ricreative
Attività di istruttore e allenatore sportivo	Allenamento di animali finalizzato alle attività sportive
Corsi di Yoga	-
Arti marziali	-

LAVORO SPORTIVO E REGIME FORFETTARIO (ADE 2025)



Chiarimenti Agenzia delle Entrate n. 14/2025 e Consulenza n. 956-13/2024 (per CONI)



Tema: Applicazione delle norme del lavoro sportivo ai lavoratori autonomi in regime forfettario.



Risolto un dubbio interpretativo aperto dal luglio 2023.

IL NODO INTERPRETATIVO

Dal 2023 molte interpretazioni discordanti:

Alcuni ritenevano che **solo chi è in regime ordinario** potesse escludere i primi €15.000 dal reddito imponibile.

Altri includevano anche i **forfettari**.



L'Agenzia conferma la seconda tesi:

→ Anche chi è in **regime forfettario** può escludere **€15.000** dalla base imponibile, se in possesso dei requisiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Fonti principali:

D.Lgs. 36/2021 – *Riforma del Lavoro Sportivo*

Art. 36, comma 6 → *“I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino a €15.000 annui.”*

Art. 1, L. 190/2014 → *Regime forfettario (commi 54–89)*

Artt. 53–54 TUIR → *Lavoratori autonomi*

La soglia dei €15.000 è esclusa a prescindere dal regime fiscale adottato.

CHI SONO I LAVORATORI INTERESSATI

Rientrano:

Allenatori, tecnici, preparatori, arbitri, fisioterapisti, psicologi sportivi.

Tutti con **contratto di lavoro autonomo sportivo** (non dipendenti).

Devono rispettare:

Iscrizione a Registro Nazionale Attività Sportive.

Contratto conforme al D.Lgs. 36/2021.

Reddito annuo totale ≤ €85.000 (limite regime forfettario).

PRINCIPIO CHIAVE

Esclusione dei primi €15.000

È un'agevolazione fiscale applicabile a tutti i contratti sportivi autonomi dilettantistici. Riguarda solo redditi da attività sportiva (non altre attività). Si applica una sola volta all'anno, anche se ci sono più contratti o sodalizi.

La soglia dei €15.000 è “annua e complessiva” per lavoratore.

IMPATTO SUL REGIME FORFETTARIO

In regime forfettario:

Si calcola il reddito imponibile solo sui **compensi che eccedono €15.000**.

Il **coefficiente di redditività** (es. 78% per codice ATECO 85.51.09) si applica **solo sulla parte eccedente**.

❖ *L'importo esente rientra nel computo della soglia massima di €85.000 annui.*

ESEMPIO A

Lavoratore sportivo con due incarichi:

Sodalizio X = €9.000

Sodalizio Y = €10.000

Totale €19.000

Calcolo:

INPS su €14.000 (detratta fascia esente €5.000)

IRPEF su €4.000 (eccedenza rispetto ai €15.000)

Se forfettario → coefficiente 78% su €4.000 = reddito imponibile €3.120

Supera la soglia → l'anno successivo non potrà più accedere al **forfettario**.

La parte sportiva resta agevolata fino a €15.000, ma il totale dei redditi incide sulla permanenza nel regime.

ESEMPIO B

Lavoratore sportivo con due incarichi:

X = €49.000

Y = €40.000

Totale €89.000

L'anno successivo **perde il regime forfettario**, poiché supera la soglia degli €85.000.

Dovrà passare al regime **ordinario** (contabilità e IVA).

ESEMPIO C

Lavoratore autonomo con due codici ATECO:

Attività sportiva = €12.000

Attività non sportiva = €75.000

Totale €87.000

Supera la soglia → l'anno successivo non potrà più accedere al **forfettario**.

La parte sportiva resta agevolata fino a €15.000, ma il totale dei redditi incide sulla permanenza nel regime.

ESEMPIO C

Lavoratore autonomo con due codici ATECO:

Attività sportiva = €12.000

Attività non sportiva = €75.000

Totale €87.000

Supera la soglia → l'anno successivo non potrà più accedere al **forfettario**.

La parte sportiva resta agevolata fino a €15.000, ma il totale dei redditi incide sulla permanenza nel regime.

In sintesi:

La soglia di **€15.000 esenti** vale per **tutti i lavoratori sportivi autonomi**, anche in forfettario.

Agevolazione valida solo per redditi sportivi dilettantistici.

Oltre la soglia → tassazione ordinaria.

Confermata l'equità fiscale tra ordinario e forfettario: “Stesso lavoro, stessa agevolazione.”



LAVORO SUBORDINATO

Art. 26 – DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO

Il contratto può contenere l'apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.

Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.

Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l'attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.

Ai rapporti non si applicano le seguenti disposizioni:

- Legge n. 300/70 – art. 4 (impianti audiovisivi) – art. 5 (accertamenti sanitari) – art. 18 (tutela in caso di licenziamento);
- Legge n. 604/66 – norme sui licenziamenti individuali;
- Legge n. 92/2012 – art. 1 commi da 47 a 69 disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore;
- Legge n. 108/90 – art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno) – art. 4 (area di non applicazione) – art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali);
- Legge n. 223/91 – art. 24 norme in materia di riduzione di personale;
- D.Lgs. n. 23/2015 – disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti;
- CC art. 2103 – prestazione del lavoro.

Alle sanzioni disciplinari irrogate dalla FSN, dalle DSA e dagli EPS non si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 300/70.

Art. 26 – DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO

Riassumendo la disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

LAVORO SUBORDINATO

Potrebbe ravisarsi un vincolo di subordinazione al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- a) l'attività che non viene svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva ma nell'ambito di più manifestazioni tra loro collegate in un periodo di tempo non breve (es. campionato);
- b) lo sportivo che è contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento;
- c) la prestazione sportiva oggetto del contratto che è superiore alle 8 ore settimanali, oppure a 5 giorni nel mese, ovvero a 30 giorni nell'anno.

Il rapporto di lavoro subordinato si costituisce mediante una assunzione diretta con la sottoscrizione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive. Il contratto-tipo è predisposto ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipula, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.



ACQUISIZIONE AUTOCERTIFICAZIONI

Chi ha l'onere di comunicare il superamento della soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro nel caso di rapporti di collaborazione con più associazioni e/o società sportive dilettantistiche (“ESD”)?

Nel caso di un lavoratore che, avendo instaurato rapporti di co.co.co. con più ESD e/o Organismi Sportivi, superi la soglia dei 5.000 euro e/o dei 15.000 euro, è onere del lavoratore stesso autocertificare ai singoli Organismi Sportivi di aver superato una o di entrambe le soglie.

Al momento dei pagamenti sussiste infatti in capo al lavoratore l’obbligo di rilasciare all’ESD o all’Organismo Sportivo un’autodichiarazione in merito alla retribuzione linda annua in ambito sportivo – ovvero degli importi di lavoro sportivo percepiti al momento del pagamento – in modo da consentire di calcolare correttamente gli eventuali contributi da versare a carico del soggetto percettore. È comunque opportuno che l’ESD o l’Organismo Sportivo richiedano al lavoratore l’invio della predetta richiesta.

**RICEVUTA DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE PER RITENUTE FISCALI
E PREVIDENZIALI DA PARTE DEI LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTI AI SENSI DI QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 36, COMMA 6-BIS, D.LGS. 36/2021**

ANNO DI IMPOSTA _____ PROVENTI ESENTI PER LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO

Autocertificazione redditi per applicazione fascia esente ai sensi di quanto previsto dal comma 6-bis, articolo 36, D.Lgs. 36/2021 come novellato dall'articolo 16, D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla L. 14/2023

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Amministrazione della ASD/SSD/FSN/DSA/EPS con sede in

Via _____ n. _____ II/La sottoscritto/a

_____ nato/a a

il _____ Residente

codice fiscale _____

in qualità di:

- atleta
- istruttore/allenatore
- preparatore atletico
- direttore tecnico
- direttore sportivo
- altro (da precisare) _____

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

In relazione al contratto di lavoro sportivo dilettantistico tra di noi in essere stipulato in data _____ ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 che prevede un inquadramento come:

- esercente arti o professioni;
- collaboratore coordinato e continuativo;
- collaboratore occasionale;
- lavoratore subordinato.

(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiero e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi che mi dovranno essere riconosciuti

Dichiara dal 1° gennaio alla data odierna

- di non aver ricevuto compensi per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021;
- di aver ricevuto compensi nel periodo indicato per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico per un importo lordo pari a euro _____;
- pertanto, di avere / non avere diritto a compensi senza applicazione delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 35, D.Lgs. 36/2021;
- pertanto, di avere / non avere diritto a compensi senza applicazione delle ritenute fiscali di cui all'articolo 36, D.Lgs. 36/2021.


(BARRARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

Data e firma del lavoratore



REGIMI FISCALI E PREVIDENZIALI

Lo schema riportato di seguito chiarisce come, con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport, cambiano i rapporti di lavoro in ambito sportivo, quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro e qual è l'inquadramento a livello fiscale/contributivo in riferimento alle fasce di compenso percepite dal lavoratore e alle ore lavorate.




Nella prima riga troviamo la situazione dei contratti **ante-riforma**, mentre nella seconda il contratto che si presume si possa applicare a partire dal 1° Luglio con, a seguire, le principali **caratteristiche fiscali/contributive**.

I lavoratori sportivi si possono suddividere in **tre macro-fasce fiscali**, ciascuna con le sue peculiarità:

- **Fino a 5.000€/anno** i lavoratori sono esenti sia da imposte sia da contributi;
- **Sopra i 5.000€/anno e fino a 15.000€/anno** i lavoratori sono ancora esenti da imposte, ma devono versare i contributi;
- **Sopra i 15.000€** i lavoratori devono versare sia le imposte sia i contributi.

Compensi erogati a lavoratori sportivi dilettantistici



I compensi da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di **15.000€**.

Superata questa la franchigia, il reddito del percepiente sarà **assoggettato a tassazione** secondo le aliquote fiscali ordinarie, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare al committente un'autocertificazione che attesti l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Altre differenziazioni riguardano poi i contributi previdenziali, come riportato nello schema seguente.



L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a 5.000€ (e fino ad un massimale attualmente pari a 105.014€).

Di seguito il confronto tra un Co.co.co. e un lavoratore autonomo con Partiva IVA in gestione separata.

	IVS	CONTRIBUTI MINORI	TOTALE	RIPARTIZIONE ONERE
Co.co.co.* (non iscritti ad altre forme obbligatorie)	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore - 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	Addebito del 4% al committente

* Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale del 50%. Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle presentazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%.

Inoltre, per i Co.co.co. fino a 15.000€/annui è prevista l'**esenzione dai versamenti INAIL**, in quanto è sufficiente l'assicurazione obbligatoria già prevista (legge 289 del 27 dicembre 2002).

Ricordiamo, infine, che con la Riforma dello Sport è stata prevista una **sanatoria** per le società e Associazioni sportive per le somme pagate ai collaboratori prima del 30/06/2023. Non si darà quindi luogo a recupero contributivo per **le somme che sono state pagate** per i collaboratori sportivi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. In questo modo le Associazioni/Società Sportive potranno evitare contestazioni dai vari Enti sportivi, dai lavoratori e soprattutto dagli Enti previdenziali e dal fisco rispetto ai pagamenti effettuati ai collaboratori sportivi fino a 10.000€ senza versamento di contributi e imposte.

TRATTAMENTO FISCALE

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (calcolato per percipiente).

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali.

Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.

Descrizione	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4
Contributi INPS				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)
Base imponibile contributi minori	-	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	-	(€ 2.500,00)	(€ 5.000,00)	(€ 7.500,00)
Base imponibile contributo IVS	-	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	-	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00
Contributi minori pari all' 2,03%	-	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
Totale contributi INPS	-	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50
contributo a carico collaboratore (1/3)	-	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	-	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00
Imposte				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile	-	-	-	€ 4.273,50
IRPEF	-	-	-	€ 982,91
Add. Regionale Lazio (1,73%)	-	-	-	€ 73,93
Add. Comunale Roma (0,90%)	-	-	-	€ 38,46
Totale imposte	-	-	-	€ 1.095,30
% imposte sul compenso lordo	-	-	-	5,48%
Netto per il collaboratore	€ 5.000,00	€ 9.757,83	€ 14.515,67	€ 18.178,20
Costo committente	€ 5.000,00	€ 10.484,33	€ 15.968,67	€ 21.453,00

ADEMPIMENTI DAL 1 LUGLIO 2023

Chi paga i contributi:

co.co.co.inps, contributi minori: sui compensi superiori a € 5.000

1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente

se il compenso supera 15.000 € la trattenuta avverrà dai cedolini paga

p.iva contributi inps e contributi minori (no inail): sui compensi superiori a € 5.000 **a carico del collaboratore e pagati in sede di dichiarazione dei redditi**

chi paga le imposte:

co.co.co.irpef e addizionali a carico del collaboratore, se il compenso supera € 15.000 **la trattenuta avverrà dai cedolini paga**

semplificazioni e proroghe:

co.co.co. sportivi, previste semplificazioni e proroghe

co.co.co. amm.vo gestionali: adempimenti ordinari anche per compensi inferiori a € 5.000 non è prevista nessuna semplificazione.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la soglia dei € 5.000,00 annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Inoltre, per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell'INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Inoltre, saranno altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nel settore professionistico. La riforma adegua anche le aliquote contributive, riallineando in parte le assicurazioni alla generalità dei lavoratori, aggiungendo all'aliquota IVS pari al 33% anche i contributi per indennità NASPI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%).

Non essendo menzionata, si ritiene che sia da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS). Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI

Per l'anno 2023 il minimale di reddito imponibile è pari a € 17.504,00.

Conseguentemente:

gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accordo dell'intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96;

gli iscritti che applicano l'aliquota maggiore avranno l'accordo con un contributo annuale pari a:

- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, godono delle tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla iscrizione alla Gestione separata INPS con decorrenza dal 1° luglio 2023 (art. 35 co. 2 D.Lgs. 36/2021 che richiama l'art. 2 co. 26, L. 335/1995) con obbligo contributivo per i compensi eccedenti i 5.000,00 Euro annui per tutte le prestazioni rese (cumulate), ivi compresi i redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 44 D.L. 269/2003, che concorrono alla formazione del reddito stesso (di conseguenza, l'obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto sorge al superamento dell'importo annuo di 5.000 euro- circolare INPS 88/2023).

DIS COLL

I requisiti per accedere alla DIS COLL sono:

- lo stato di disoccupazione (art. 19 co. 1 D.Lgs. 150/2015);
- un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (art. 15 co. 15 bis D.Lgs. 22/2015).

L'indennità mensile della DIS COLL (erogata per un massimo di 12 mesi) è pari al 75% del reddito medio mensile, ossia il reddito imponibile (contenuto nella soglie di Euro 1.425,21 per l'anno 2024) risultante dai versamenti contributivi effettuati in corso dei rapporti di collaborazione relativi l'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e l'anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi. Sia in caso di DIS COLL che di Naspi, qualora la retribuzione superi l'importo soglia anzidetto di Euro 1.425,21 per il 2024, l'indennità sarà incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di Euro 1.425,21 che, in ogni caso, per l'anno 2024, non può superare Euro 1.550,42.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

MALATTIA

A chi spetta:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5.000,00 €

Tali indennità sono pagate direttamente dall'Inps.

Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori devono avere, nei 12 mesi precedenti, almeno 1 mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata, quindi devono avere avuto un compenso mensile di almeno (circa) 1.500,00 €;

Il requisito di reddito nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, assoggettato a contributo presso la gestione separata, non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero che per il 2023 è pari a 73.509,80 €.

MALATTIA

Ciascun lavoratore può presentare la domanda di iscrizione telematicamente, al sito del INPS, al seguente indirizzo: www.inps.it/Servizi per il cittadino, attraverso l'utilizzo del canale di accesso SPID. Si tratta di un sistema di accesso con il quale, una volta avuto accesso alla propria pagina personale, è possibile compilare un apposito modulo di iscrizione, oppure, in alternativa, è possibile iscriversi telefonando al numero verde del Contact Center INPS al numero 803 164. Nel modulo di iscrizione, oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti sono richieste le seguenti informazioni come:

La data di inizio dell'attività (ovvero la data di inizio dell'attività indicata nel modulo di apertura della partita Iva);
Deve essere evidenziato che l'iscrizione è unica. Una volta iscritto il lavoratore, anche se cessa l'attività, e poi viene ripresa dopo qualche anno, l'iscrizione effettuata a suo tempo rimane valida. In pratica una volta effettuata l'iscrizione non ci sono cancellazioni, si rimane iscritti a vita a questa gestione, anche se in futuro potrebbero verificarsi periodi ove non vi sono obblighi di versamento.

MALATTIA

La misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100% e pertanto, l'indennità, calcolata su 382,61 euro, corrisponde (per ogni giornata indennizzabile), a:

49,76 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;

74,64 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

99,52 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

L'indennità di malattia è invece pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, venendo quindi ugualmente

raddoppiata. Per gli eventi di malattia corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

MALATTIA

Per avere diritto all'indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, per non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge. Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall'INPS.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tale caso, egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura INPS territorialmente competente e l'attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l'invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea devono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura INPS territorialmente competente e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

MALATTIA

MATERNITÀ

1) Requisiti contributivi per la tutele assistenziali dei collaboratori

L'indennità di maternità obbligatoria è concessa se il richiedente possiede i seguenti requisiti contributivi:

madre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto;

padre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre.

2) Importo maternità collaboratori

L'INPS per calcolare l'importo, si riferisce ai redditi utili ai fini contributivi con dei limiti annui € 383,46 mensili e € 1.917,30 totali (misura piena)

– ISEE pari a € 19.185,13

L'indennità di maternità è, come per le lavoratrici dipendenti pari, all'80% del reddito derivante da collaborazioni, prodotto nei dodici mesi precedenti l'astensione per maternità, (1/365), ovvero l'80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

NASPI

La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) si applica, a far data dal 1° luglio 2023, a tutti i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, nonché agli apprendisti (contratto di apprendistato c.d. “professionalizzante”), ed ai soci lavoratori delle cooperative che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata (art. 33 co. 5 D.Lgs. 36/2021 che richiama il Titolo I D.Lgs. 22/2015).

NASPI

Sia la Naspi che la DIS COLL risultano compatibili con l'attività lavorativa purché il reddito derivante da queste ultime non superi la soglia di esenzione dall'imposizione fiscale (cd. no tax area). Nel dettaglio, la Naspi risulta compatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata o parasubordinata, mentre la DIS COLL con i redditi da attività parasubordinata o autonoma.

Di conseguenza si ricapitolano i redditi soglia per l'anno 2024 per non decadere dalle forme di ammortizzazione sociale:

- reddito da lavoro dipendente o parasubordinato: 8.500,00 euro nel 2024;
- reddito da lavoro autonomo: 5.500,00 euro nel 2024 (invariato dal 2022).

NASPI

L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte del ricorrere dei seguenti requisiti:

- lo stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.

Sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) allo svolgimento di attività lavorativa e che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- svolgono attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta linda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/1986):

€ 8.500,00 nel caso di lavoro subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato (cococo)

€ 5.500,00 nel caso di lavoro autonomo comprese le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza partita I.V.A

NASPI

In breve: i percettori di reddito di lavoro sportivo contenuti nelle soglie anzidette potranno cumulare la Naspi o la DIS COLL con il reddito percepito, previa comunicazione all'INPS del reddito annuo che si andrà a percepire, ma la disoccupazione verrà ridotta dell'80% del reddito stesso (Esempio: in caso di reddito da co.co.co. 5000 euro lordi, la DIS COLL è ridotta di euro 4000 annui, ossia l'80% di 5.000).

Nel caso di reddito da lavoro che superi la soglia anzidetta, la Naspi o la Dis-coll non saranno percepite (circolare INPS 94/2015).

NASPI

Se tale reddito non è superiore a € 5.500,00, la NASPI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La Circolare INPS n. 94 del 12/05/2015 3 inserisce in questo quadro anche l'attività parasubordinata che oggi identifichiamo nella collaborazione coordinata e continuativa di cui al c. 2 dell'art. 25 del d.lgs. 36/2021

Quindi se, ad esempio:

si ha diritto a € 10.000,00 di NASPI

il reddito previsto da collaborazione coordinata e continuativa sportiva pari a

€ 3.000,00 la riduzione della NASPI sarà di $3.000 \times 80\% = € 2.400,00$

la NASPI si ridurrà da € 10.000,00 a € 7.600,00

Questa riduzione si baserà sull'autodichiarazione, ma il calcolo esatto sarà fatto d'ufficio dall'INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo.

NASPI

Lavoro autonomo occasionale

Nel caso invece di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del codice civile), la NASPI è compatibile solo se il compenso annuo non supera i € 5.500,00. In questo caso l'indennità è ridotta dell'80% del compenso percepito. Nel caso di compenso superiore a € 5.500,00 si perde lo stato di disoccupazione e conseguentemente il diritto all'indennità.

reddito lavoro autonomo occasionale
< di € 5.500,00
➤ di € 5.500,00

NASPI
riduzione decadenza

Esempio:

Il beneficiario della NASPI percepisce un'indennità pari a € 1.000,00 euro mensili e andrà a percepire € 300,00 per tre mesi come lavoratore occasionale, l'importo della NASPI sarà ridotto dell'80% di tale importo, ossia 240 euro. Il lavoratore, per i mesi in esame, riceverà quindi una Naspi di € 760,00.

NASPI

Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi (art. 11 del d.lgs. 22/2015): perdita dello stato di disoccupazione;

inizio di un'attività lavorativa subordinata sportiva senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 del d.lgs. 22/2015; inizio di un'attività lavorativa sportiva in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

GESTIONE SEPARATA

Il termine per l'iscrizione è di 30 giorni dal momento di apertura della partita Iva, o dal momento in cui inizia l'attività lavorativa per cui è obbligatoria l'iscrizione.

Per i lavoratori autonomi, considerando che i primi contributi verranno versati soltanto al momento della prima dichiarazione dei redditi utile (dichiarazione ove il professionista dichiara un reddito imponibile positivo) è plausibile che l'iscrizione possa avvenire anche entro questa data senza alcuna sanzione. Tuttavia, l'INPS procede anche in automatico all'iscrizione qualora veda contributi previdenziali versati dal contribuente.

COMPATIBILITA' LAVORO SPORTIVO E PENSIONE

QUOTA 100

E' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 Euro lordi annui“.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

IPOTESI A CONFRONTO

Nuove co.co.co senza altre posizioni previdenziali									Costo asd/ssd	
	Imposte	Contributi	C. minori	Totale	1/3	2/3	Netto			
5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	0,00	375,00	60,90	435,90	145,30	290,60	7.854,70	-1,82%	8.290,60	3,63%
10.000,00	0,00	625,00	101,50	726,50	242,17	484,33	9.757,83	-2,42%	10.484,33	4,84%
12.000,00	0,00	875,00	142,10	1.017,10	339,03	678,07	11.660,97	1,26%	12.678,07	5,65%
15.000,00	0,00	1.250,00	203,00	1.453,00	484,33	968,67	14.515,67	5,27%	15.968,67	6,46%
18.000,00	574,34	1.625,00	263,90	1.888,90	629,63	1.259,27	16.796,03	4,57%	19.259,27	7,00%
20.000,00	1.035,47	1.875,00	304,50	2.179,50	726,50	1.453,00	18.238,03	3,76%	21.453,00	7,27%

Partita iva							Costo asd/ssd	
	Imposte	Gestione	Contribuzione	netto				
		separata	azienda					
5.000,00	0,00	0,00		0	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	0,00	466,90		320	7.853,10	-1,84%	8.320,00	4,00%
10.000,00	0,00	911,50		400	9.488,50	-5,12%	10.400,00	4,00%
12.000,00	0,00	1.356,10		480	11.123,90	-3,40%	12.480,00	4,00%
15.000,00	0,00	2.023,00		600	13.577,00	-1,53%	15.600,00	4,00%
18.000,00	625,17	2.689,90		720	15.404,93	-4,09%	18.720,00	4,00%
20.000,00	688,95	3.134,50		800	16.976,55	-3,42%	20.800,00	4,00%

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

IPOTESI A CONFRONTO

Netto lavoratore		
Cell sport.	co.co.co	autonome
5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.000,00	7.854,70	7.853,10
10.000,00	9.757,83	9.488,50
11.515,40	11.660,97	11.123,90
13.788,50	14.515,67	13.577,00
16.061,60	16.796,03	15.404,93
17.577,00	18.238,03	16.976,55

Costo asd/ssd		
Cell sport.	co.co.co	autonome
5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.000,00	8.290,60	8.320,00
10.000,00	10.484,33	10.400,00
12.000,00	12.678,07	12.480,00
15.000,00	15.968,67	15.600,00
18.000,00	19.259,27	18.720,00
20.000,00	21.453,00	20.800,00



DIPENDENTI PUBBLICI

I DIPENDENTI PUBBLICI



NON RETRIBUITO

Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari



RETRIBUITO

Se percepiscono compensi, superiori a € 5.000 dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.



I DIPENDENTI PUBBLICI

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

Possono prestare la propria attivita' in qualità di volontari purchè:

- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio,
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.

I DIPENDENTI PUBBLICI

Il decreto “istruzione e sport” introduce delle semplificazioni per i dipendenti pubblici che prestano attività di lavoro sportivo in favore di ASD/SSD:

tali soggetti, se percepiscono compensi derivanti da lavoro sportivo non superiori a 5.000,00 euro annui, possono limitarsi a operare una semplice comunicazione all’amministrazione di appartenenza, anziché richiedere la specifica autorizzazione richiesta per i lavoratori sportivi con compensi superiori a 5.000,00 euro;

Viene concesso più tempo agli enti sportivi per comunicare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore sportivo l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001); in luogo del termine di 15 giorni dall’erogazione del compenso, viene ora stabilito che il sodalizio avrà tempo fino al 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno di riferimento, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente per comunicare, in un’unica soluzione i compensi erogati nell’anno precedente al pubblico dipendente in qualità di lavoratore sportivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

L'attività può essere retribuita dai beneficiari

- solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (30 gg silenzio assenso) per importi superiori a € 5.000
- in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale.
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, superiore a € 5.000, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Se, decorso il termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8- ter e all'articolo 36, comma 6.

I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari della Difesa e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.



LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI

16 DI OGNI MESE

Versamento a mezzo F24 delle ritenute alla fonte sui compensi di lavoro sportivo, derivanti da rapporti di collaborazione sportiva coordinata e continuativa (CO.CO.CO), corrisposti nel mese precedente ai lavoratori sportivi che hanno superato la soglia di esenzione fiscale di € 15.000,00 prevista dall'art.36 del Decreto Legislativo 36/2021;

Versamento dei contributi previdenziali sui compensi di lavoro sportivo, derivanti da rapporti di collaborazione sportiva coordinata e continuativa (CO.CO.CO), corrisposti nel mese precedente ai lavoratori sportivi che hanno superato la soglia di esenzione previdenziale di € 5.000,00, prevista dal Decreto Legislativo 36/2021;

Versamento dei contributi previdenziali, ritenute IRPEF, addizionali comunali e regionali su redditi di lavoro dipendente e assimilati riferiti al mese precedente;

IL GIORNO 30 DI OGNI MESE

Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati all'INPS relativamente ai dati del mese precedente dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori sportivi coordinati e continuativi che hanno superato la soglia di esenzione previdenziali di € 5.000,00 prevista dall'art.35 del Decreto Legislativo 36/2021.